

	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE,	
	AZIENDA AUSL DISTRETTO DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI REGGIO EMILIA, UNIONE TER-	
	RA DI MEZZO, UNIONE COLLINE MATILDICHE E COOP.SOC. LO STRADELLO PER LA REGO-	
	LAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO	
	RESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI ARCHÈ OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITI-	
	VO	
	L'anno ... il giorno ... del mese di ..., presso ..., con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di leg-	
	ge	
	TRA	
	Il Comune di Reggio Emilia, avente sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini 1, codice fiscale 00145920351 (di seguito Co-	
	mune di Reggio Emilia o Committente), rappresentato dalla Dott.ssa Lorenza Benedetti, dirigente del Servizio “Politiche di	
	welfare e intercultura” ad interim, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del	
	Comune di Reggio Emilia, ai sensi del provvedimento del Sindaco di Reggio Emilia PG 2023/32023, dell'art. 59 dello Statuto	
	Comunale e del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti	
	L'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite avente sede in Reggio Emilia, via Doberdò 9, codice fiscale 91018750355 (di	
	seguito denominata FCR, Azienda o Committente) nella persona del Rag. Carlo Bergamini, in qualità di Direttore dell'Azienda	
	stessa ed ivi domiciliato per la carica, che agisce per conto del Comune di Reggio Emilia in base alla Deliberazione del Consi-	
	glio Comunale 129/2022	
	L'Unione Terra di Mezzo avente sede in Cadelbosco di Sopra, piazza Libertà 1, codice fiscale 02408320352 (di seguito Unio-	
	ne Terra di Mezzo o Committente) rappresentata dalla Dott.ssa Saccani Federica ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipu-	

	la a nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Tera di Mezzo, ai sensi del decreto del Presidente dell'Unione n. 24	
	del 19/12/2022	
	L'Unione Colline Matildiche, avente sede a Quattro Castella Piazza Dante 1, codice fiscale 02358290357 (di seguito Unione	
	Colline Matiliche o Committente) rappresentata da Dott.ssa Federica Cirlini dirigente "Area sociale" Unione Colline Matildi-	
	che che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Unione Colline Matildiche, ai sensi decreto del presidente	
	dell'Unione Colline Matildiche n. 3 del 12/04/2021	
	L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia; avente sede in Reggio Emilia via Amendola	
	n. 2, codice fiscale 01598570354 (di seguito denominata USL o Committente) nella persona della Dott.ssa Elisabetta Negri in	
	qualità di Direttore di Distretto di Reggio Emila, ivi domiciliata per la carica	
	il Produttore/Gestore Lo Stradello Società Cooperativa Sociale, codice fiscale 01163380353 con sede in VIA MUNARI 7	
	SCANDIANO (RE), rappresentata da Piero Giannattasio, ivi domiciliato per la carica, che agisce e stipula a nome, per conto e	
	nell'esclusivo interesse di Cooperativa Sociale Lo Stradello	
	PREMESSE	
	Il presente contratto si colloca nell’ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti,	
	dall’assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve	
	essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa pro -	
	grammati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale.	

	Visti:	
	- la Delibera di Consiglio Comunale n° 129 del 18/07/2022 “Esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali connesse al Piano di Zona: Ufficio di Piano distrettuale e funzioni associate connesse all'area disabili adulti. Stipula di convenzione tra il Comune di Reggio Emilia, l'Unione Terra di Mezzo e l'Unione Colline Matildiche e l'Azienda USL di Reggio Emilia”, in particolare l’art. 8 “Accreditamento dei servizi sociali e sociosanitari” che formalizza:	
	1. la nomina del Comune di Reggio Emilia quale Comune capofila del Distretto – il soggetto istituzionalmente competente che provvede all'accreditamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale;	
	2. l'accettazione della designazione da parte del Comune di Reggio Emilia;	
	3. le indicazioni fornite sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato;	
	4. l'individuazione della Responsabile del Procedimento di accreditamento nella persona del Dirigente del Servizio di Programmazione del sistema di welfare del Comune di Reggio Emilia, per la quale non si configura responsabilità dirette di gestione dei servizi e della Responsabile delle procedure di istruttoria (per l'accreditamento definitivo e provvisorio) nella persona del Responsabile dell'Ufficio di Piano	
	- l'Accordo di Programma di adozione del “Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale 2018 – 2020”, sottoscritto ed approvato dai rappresentanti dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia e dell'Azienda Usl di Reggio Emilia con Decreto del Sindaco del Comune di Reggio Emilia PG 2018/98721 del 31/07/2018 e dalla Direzione del Distretto di Reggio Emilia con atto 2018/RE/64 del 28/08/2018;	
	- i Programmi Attuativi, che annualmente declinano in azioni gli indirizzi del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, individuano il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare. Per l'anno 2023 il fabbisogno è individuato nel	

	Programma Attuativo 2023 approvato dal Comitato di Distretto in data 31/07/2023 con PG 2023/203560 del	
	21/08/2023;	
	- l'atto di accreditamento definitivo rilasciato dal Comune di Reggio Emilia con determinazione dirigenziale n°2096 del	
	06/12/2023 a Coop Sociale Lo Stradello per il Servizio Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili che si svolge	
	presso la struttura di Reggio Emilia, in Via Forlanini 1, con durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 14/12/2023 e quindi	
	sino al 13/12/2028	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art.1 – Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi	
	1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	2. Le Parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi,	
	come segue:	
	per il soggetto istituzionalmente competente:	
	- Comune di Reggio Emilia , Via Guido da Castello 13, 42121, Reggio Emilia	
	PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it	
	Referente operativo Dott.ssa Lorenza Benedetti, dirigente del Servizio “Politiche di welfare e intercultura”	
	per la committenza:	
	• Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia , Via Amendola 2, Villino Svizzero,	
	42122, Reggio Emilia	

	PEC: distretto Reggio Emilia@pec.auls.re.it	
	Referente operativo Dott.ssa Elisabetta Negri Direttore del Distretto di Reggio Emilia e Dott.Simone Storani Direttore del	
	Dipartimento Cure Primarie Area Reggio	
	- Unione Terra di Mezzo	
	PEC: segreteria@unionepec.it	
	Referente operativo Dott.ssa Federica Saccani, Responsabile Area Sociale e Socio-Sanitaria	
	- Unione Colline Matildiche	
	PEC unione@pec.collinematildiche.it	
	Referente operativo Dott.ssa Chiara Borsalino	
	- Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite	
	PEC: fcr.servizisociali@pec.it	
	Referente operativo Dott. Leonardo Morsiani Dirigente Area Servizi alla Persona	
	per il Soggetto Gestore:	
	• Cooperativa Sociale Lo Stradello	
	PEC: lostradello@legalmail.it	
	Referente operativo Baj Livio (coordinatore di struttura)	
	3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i sottoscrittori del presente Contratto, in via	
	telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).	

Art.2 - Oggetto del Contratto di Servizio

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro socio riabilitativo residenziale per disabili Archè di Reggio Emilia nell'ambito della concessione dell'accreditamento provvisorio di cui alla premessa.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Soggetto Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R.

2/2003

Si ripropongono i presupposti e gli orientamenti assunti e interpretati dal Sistema Integrato Disabili Adulti del Distretto di Reggio Emilia che costituiscono punto di riferimento anche per l'utenza attuale di Archè, pur esprimendo in parte caratteristiche peculiari:

- il progetto dell'utente deve essere orientato all'accompagnamento alla maggiore autonomia possibile nella realizzazione del progetto di vita di ciascun individuo, secondo le proprie inclinazioni e desideri, oltre che in relazione alle possibilità di ognuno, alle competenze e alla costruzione d'identità, tenendo come riferimento la fase "anagrafica" di vita, come definito nell'Accordo di Programma dei Servizi integrati a favore delle persone con disabilità del Distretto di Reggio Emilia, 2018-2020, documento di orientamento per il sistema dei servizi che operano in ambito di disabilità;
- il supporto alla COMUNICAZIONE, intesa come capacità di comprensione (comunicazione in entrata) e capacità di esprimersi (comunicazione in uscita), è indispensabile per l'autodeterminazione dell'utente. È fondamentale prevedere l'analisi dei bisogni e delle competenze della persona in ambito comunicativo, per definire le strategie a sostegno

	dei processi di comunicazione dell'utente stesso. Tale area di lavoro è da sempre significativa e deve essere sviluppata	
	nelle sue potenzialità e articolazioni quotidiane. Ciascuna persona con disabilità è accompagnata a scoprire, sperimentare, apprendere ed esprimere proprie modalità espressive e di comprensione; tali modalità, se necessario, sono da	
	supportare con l'uso di dispositivi e facilitazioni indispensabili e utili a ciascuno per poter comunicare, dopo aver definito quali strategie utilizzare. Questo permette inoltre di trasmettere alla famiglia, ai contesti e ai servizi di appartenenza,	
	indicazioni sull'approccio comunicativo specifico di ciascuna persona, così da proseguire e migliorare il processo comunicativo nelle diverse esperienze e ambiti di vita. L'intervento progettuale nell'area della comunicazione si deve	
	poter realizzare e tradurre nell'uso delle facilitazioni durante la prassi quotidiana, sia tra operatori e utenti, che tra utente e	
	utente, che tra utenti ed esterno, aiutando e favorendo la relazione con l'altro;	
	– il paradigma di lavoro socio-educativo intende la co-progettazione come un processo dialogico in cui ci si accompagna reciprocamente (privato sociale, istituzioni, utenti, famiglie, contesti comunitari), mettendo a disposizione e ricambiando saperi, attese, risorse e aspettative in un'ottica progettuale. Il lavoro socio-educativo così inteso si realizza attraverso un costruire insieme, operatori e famiglie, in sedi di concertazione dedicate allo scambio e al confronto, così	
	come in un fare quotidiano che consente di considerare rilevante l'altro, la sua esperienza, il suo sapere e la sua rappresentazione della realtà;	
	– la lettura dell'evoluzione dell'individuo è sostenuta dal PAI/PEI (analisi ed individuazione dei bisogni dell'utente, definizione delle aree di lavoro, strategie ed obiettivi, tempistiche di realizzazione e di verifica, indicatori di qualità), che	
	consente di cogliere e leggere l'evoluzione dei singoli e dei passaggi da una situazione progettuale all'altra;	
	– la flessibilità dell'organizzazione dei Servizi comprende la capacità di considerare gli obiettivi di lavoro e gli ospiti stessi	
	con attenzione alle specifiche esigenze dell'individuo (igiene personale ...), della giornata (alzata, preparazione pasti, ...), dell'accudimento dello spazio condiviso (pulizia, riordino ...), della socialità nel territorio (cercare e creare connessioni col volontariato, parrocchie, centri sociali e altri luoghi di aggregazione, società sportive ...) e del gruppo, al	
	fine di creare un clima familiare e sereno, e allo stesso tempo stimolante ed emancipativo per i singoli rispetto alle	
	possibilità di ciascuno;	

	- l'azione nel contesto è da assumere non quale elemento accessorio, ma fondante il progetto, obiettivo e parte integran-	
	te del lavoro con gli utenti. Per favorire e realizzare l'inclusione sociale in contesti del territorio è necessario permettere	
	alle persone di sperimentare la dimensione sociale per loro possibile, senza rinunciare all'adulità, garantendo la possi-	
	bilità di scegliere per sé stessi e di autodeterminarsi. È fondamentale valorizzare sia i percorsi di autonomia, sia lavorare	
	insieme nei luoghi di (ri)progettazione e aggiornamento del progetto di vita della persona	
	Art.3-Durata	
	1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento definitivo, la validità del presente contratto decorre dal	
	14/12/2023 e si conclude il 13/12/2028.	
	2. Il presente Contratto, con scadenza coincidente con quella del provvedimento di accreditamento definitivo, è rinnovabile	
	esclusivamente se e in quanto sia stato concesso il rinnovo al provvedimento di accreditamento definitivo stesso, al quale sog-	
	giace, per un periodo di uguale o inferiore durata.	
	Art.4-Modalità di realizzazione del servizio	
	Al Gestore è richiesta la realizzazione e organizzazione di un servizio che si deve caratterizzare per:	

	• interventi diretti sul singolo utente, mediante accompagnamenti individuali e/o azioni progettuali di gruppo appositamente allestiti con la finalità di leggere, sperimentare e sviluppare abilità e competenze relazionali e di vita, rispetto al vivere quotidiano;	
	• azioni sul contesto di collaborazione con i Poli territoriali e con il sistema dei Servizi sociosanitari del Distretto di Reggio Emilia, con enti di formazione, associazioni e realtà del volontariato, oltre che con le realtà del privato sociale e del privato del territorio, sviluppando, laddove possibile, interazioni progettuali volte ad arricchire le opportunità di vita e di socializzazione degli ospiti, anche connettendosi a progettualità e percorsi in essere attuati da altri soggetti del territorio in continuità con gli obiettivi dei servizi oggetto del presente contratto e adeguati al singolo utente o gruppo di utenti;	
	• progettualità sui Servizi complessivamente intesi, per qualificare l'offerta in capo al Sistema territoriale dei servizi mediante la creazione di "spazi progettuali" in grado di valorizzare e mantenere risorse e autonomie degli utenti, favorendo e promuovendo una prospettiva di inclusione sociale mediata dai contesti di vita che pur non la esauriscono	
	Il Soggetto gestore accreditato fornirà il servizio, per l'anno 2024, assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:	
	Centro socio-riabilitativo residenziale ARCHÈ con 9 posti autorizzati ed accreditati	
	Al momento della stipula del contratto sono inseriti:	
	• 5 utenti di classe A di cui 1 con bisogni assistenziali valutati al 15% e 4 con bisogni assistenziali valutati al 10% (utenti equiparati al livello B 5,55 per calcolo tariffa) residenti nel Comune di Reggio Emilia. I 4 utenti con valutazione A10 sono utenti che, per le patologie e le caratteristiche che presentano, sono in carico al Servizio Disabili Adulti ma provengono dall'ex Ospedale Psichiatrico S. Lazzaro; pertanto, in applicazione alla normativa nazionale sulla chiusura degli OP, la tariffa dovuta per la loro assistenza è totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale e sarà fatturata separatamente dagli altri utenti inseriti;	
	• 1 utente di classe B residente nel Comune di Reggio Emilia	
	• 2 utenti di classe C residenti nel distretto di Reggio Emilia	

	Si precisa che nella struttura è inserito 1 utente in carico al Servizio Salute Mentale di Reggio Emilia per il quale la tariffa è defini-	
	ta in modo autonomo tra gestore e committente, ed il personale richiesto è aggiuntivo a quello previsto dalla normativa	
	sull'accreditamento e dalle valutazioni degli utenti disabili inseriti.	
	Il personale dovuto per gli utenti in carico al Servizio disabili, in base alle valutazioni regionali individuali, è complessivamente di	
	11,66 unità equivalenti.	
	Si sottolinea che la ripartizione tra personale OSS ed educatori ricavata dalla scheda regionale non corrisponde alle effettive ne-	
	cessità rilevate dal Servizio e dal Gestore in quanto, per le caratteristiche anagrafiche e le condizioni fisiche degli utenti, è mag-	
	giormente necessario il potenziamento del lavoro di cura e assistenza: si dà pertanto evidenza della congruità del diverso rappor-	
	to tra OSS ed educatori garantito dal Gestore, atto al miglior funzionamento delle attività della struttura.	
	Il Servizio disabili congiuntamente al Gestore rilevano, però, che le necessità degli utenti al momento inseriti, principalmente i 4	
	utenti provenienti dall'EX OP, determinano l'esigenza di rivedere la composizione del personale in organico. Nello specifico si	
	conviene la necessità di aumentare la percentuale di operatori socio sanitari e ridurre quella del personale educativo rispetto ai	
	numeri definiti in modo standardizzato dalla scheda.	
	Resta confermato il numero di personale equivalente complessivo necessario all'ottimale gestione del servizio.	
	Viene inoltre garantito che, al momento di variazioni di utenti e di necessità individuali, il Gestore tornerà alla distribuzione di	
	personale così come definito dalla scheda regionale di predisposizione delle tariffe.	
	Il Coordinatore, in base alle disposizioni normative sull'accreditamento svolgerà 24 ore settimanali	
	Ulteriori modifiche o fluttuazioni in corso dell'anno seguiranno i percorsi autorizzativi dell'UVH distrettuale e saranno preventi-	
	vamente concordati con la struttura stessa e tra i soggetti Committenti.	

	È consentito al Soggetto gestore l'impiego temporaneo e flessibile dei posti accreditati eccedenti quelli oggetto del presente con-	
	tratto, per le seguenti tipologie di utilizzo regolate dalle specifiche forme ammesse e/o da apposito contratto:	
	- inserimento per lunga permanenza o temporanei gestiti in forma privata dal Soggetto gestore;	
	- inserimenti richiesti da soggetti pubblici che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali, per cittadini residenti	
	in altro ambito distrettuale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano competente;	
	Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati sono oggetto di revisione da parte dalla Com-	
	mittenza, ordinariamente con cadenza annuale.	
	Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione e da quanto concordato nei commi precedenti, che non comportino una revi-	
	sione contrattuale per cause straordinarie ai sensi dell'art.19, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante	
	PEC, almeno 30 gg prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.	
	Si precisa che l'attività deve essere rivolta ad un "sistema cliente" di cui possono far parte più soggetti: utente diretto, famiglia, vi-	
	cinato, il sistema dei Servizi sociosanitari, scuola, associazioni, contesto della comunità locale, altri servizi. Ognuno è portatore di	
	specifiche esigenze, richieste, nonché risorse di cui va tenuto conto. Il lavoro sociale non può essere costituito solo da interventi	
	sul singolo caso, inteso come singolo utente: la comunità locale in cui i disabili vivono, le loro reti di relazioni, sono interlocutori	
	importanti a cui far riferimento per lo sviluppo di progettualità. Il contesto è inoltre da intendersi quale spazio di sperimentazione	
	degli utenti, in cui possono esprimere abilità, risorse e competenze, una sorta di palestra permanente per stimolare un agire auto-	
	nomo e un ruolo proattivo nella comunità. Per tali finalità, il servizio deve conciliare la presenza di spazi interni ed esterni appro-	
	priati e accoglienti rispettosi del bisogno di momenti di vita di gruppo e di spazio personale; in relazione alla vicinanza della strut-	
	tura al contesto territoriale di appartenenza (negozi, luoghi di ritrovo, mezzi pubblici) il lavoro deve essere orientato a consentire	
	una facile interazione. Tutti gli attori della comunità (pubblici, esercizi privati, privato sociale, associazioni, parrocchie, ma anche	
	singoli cittadini) possono rappresentare partner per co-progettazioni volte ad attivare momenti di scambio e interazione, sono da	
	intendersi come interlocutori con cui aprire/proseguire dialoghi e collaborazioni affinché gli ospiti del servizio possano trovare	

	agio e ricchezza nel vivere quel contesto e perché quel contesto possa rappresentare un luogo in cui sviluppare la propria sociali -	
	tà, testare e mettere in pratica le proprie possibilità relazionali, nella logica di essere/fare/vivere comunità.	
	Art.5-Requisiti di qualità del servizio	
	1. I livelli di qualità dei servizi sono perseguiti attraverso l'assunzione e la traduzione in prassi quotidiane degli orientamenti di Si -	
	stema più sopra esplicitati, in coerenza con quanto richiamato anche nei documenti relativi a:	
	➤ norme regionali vigenti sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;	
	➤ Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente contratto.	
	2. Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente sono pertanto descritti i	
	livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i reciproci impe-	
	gni dei diversi soggetti coinvolti (utenti, operatori e famiglie). È il documento principale nel quale riconoscersi in termini di obiet-	
	tivi e modalità di lavoro e in tal senso ne compendia i requisiti di qualità. Per consentire il reale riconoscimento di ogni soggetto	
	coinvolto, è importante prevedere una forma grafica che possa tradurre i contenuti del documento stesso anche agli utenti, in	
	modo da consentire loro la comprensione delle informazioni descritte	
	3. Il Soggetto gestore accreditato si impegna a partecipare attivamente ai percorsi, già in essere e futuri individuati nelle sedi di co-	
	progettazione, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente. Tali sedi sono	
	individuate in luoghi stabili previsti dall'Accordo di programma, quale il Gruppo Coordinatori, oltre ad eventuali altri gruppi di	
	lavoro che progressivamente il Sistema allestisce, assumendoli come modalità di lavoro a sostegno della qualità.	

Art.6- Ammissione e inserimento degli ospiti

1. L'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è progettata e autorizzata dalla competente commissione UVH (unità socio sanitaria di valutazione handicap) che provvede anche alla validazione e verifica in itinere del Progetto di vita e di cura, in collaborazione con tutti i soggetti del sistema cliente.

2. Il Soggetto gestore accreditato, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e s.m.i., ne definisce altresì la periodicità della revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cura predisposto

3. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi, l'Ufficio di Piano effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi in struttura, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti ressi vacanti.

4. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

Art.7- Classificazione degli ospiti

1. Il sistema di valutazione e la successiva remunerazione del servizio, hanno come oggetto il singolo utente e sono riferiti ai livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato dalla RER. Viene inoltre valutata la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi.

2. L'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e di bisogni delle persone con disabilità, ed è effettuata dall'UVH.

	3. Il risultato dell'aggiornamento della valutazione dei livelli degli utenti sono comunicate al Soggetto gestore accreditato in via telematica, tramite PEC e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della nuova valutazione.	
	Art. 8 - Prestazioni sanitarie	
	1. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni infermieristiche:	
	• n. 14 ore settimanali programmate corrispondenti a n. 0,39 unità equivalenti, per le finalità previste dalla vigente normativa.	
	Il Soggetto gestore garantisce le prestazioni infermieristiche calcolate e condivise tra servizio disabili adulti e gestore in base alla tabella predisposta dall'AUSL basandosi sui bisogni degli utenti presenti a inizio anno. Si precisa che la valutazione avverrà per tutti gli utenti presenti in struttura, e sarà rivista annualmente.	
	In ogni PEI è riportato il progetto di assistenza infermieristica dell'utente.	
	• Eventuali prestazioni aggiuntive previste dal PAI/PEI e assistenza indiretta correlata dovranno essere autorizzate dall'AUSL e verranno rendicontate e retribuite sulla base del tempario adottato dall'AUSL, riconducendole ad unità equivalenti. Solo in casi eccezionali tali prestazioni potranno essere autorizzate su esplicita segnalazione del MMG, del medico specialista del servizio territoriale o dell'infermiere della struttura così come specificato nel documento "Modalità organizzative del Distretto di Reggio" già in possesso dei Gestori.	
	La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale o suo delegato per l'autorizzazione e successiva liquidazione.	
	Si precisa che il Gestore ha attivo un contratto di servizio con il Servizio disabili del Distretto di Reggio Emilia per le strutture socio riabilitative residenziali per disabili La Manta e Zorella nel quale è formalizzato un progetto sperimentale relativo	

	alla presenza di un coordinatore infermieristico che svolge funzioni trasversali su tutti i CSRR indicati: pertanto nel presente	
	contratto non si ripropone la funzione, rimandando a quanto già definito nel contratto sopra richiamato.	
	2. Le prestazioni infermieristiche sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità	
	indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale	
	che è fissato in 40.100,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.	
	Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni di assistenza riabilitativa:	
	• n. 1 ora settimanale programmata per il centro residenziale, corrispondenti a n. 0,03 unità equivalenti per le finalità	
	previste dalla vigente normativa	
	• Eventuali prestazioni aggiuntive previste dal PAI/PEI e assistenza indiretta correlata dovranno essere autorizzate	
	dall'Ausl, nello specifico con richiesta del medico fisiatra, e verranno rendicontate e retribuite riconducendole ad unità	
	equivalenti.	
	La presenza minima prevista del fisioterapista sarà finalizzata oltre a definire eventuali obiettivi specifici dei PAI, a orientare	
	e supportare il gruppo di lavoro nella programmazione delle attività del centro.	
	La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente a Responsabile professioni sanitarie	
	di area distrettuale o suo delegato per l'autorizzazione e successiva liquidazione.	
	Le prestazioni riabilitative sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità	
	indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio perso -	
	nale che è fissato in 37.500,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.	
	Il Responsabile dell'area del Dipartimento Cure Primarie individua nel Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale o	
	suo delegato, la figura di riferimento per promuovere un costante miglioramento della qualità assistenziale.	
	Se nei Centri socio riabilitativi residenziali sono inseriti utenti provenienti da altri Distretti dell'Ausl, sarà il Distretto di Reggio	
	Emilia, in qualità di responsabile del monitoraggio sulla qualità della struttura, a farsi carico anche della spesa legata alle necessità	

	di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche dell'utente. Il raccordo con il distretto inviante sarà a carico del Gestore, anche per il	
	tramite dell'infermiera di struttura.	
	Nel caso siano inseriti utenti non della Provincia di Reggio Emilia, il Distretto di Reggio Emilia, garantirà il monitoraggio com-	
	plexivo sulla qualità della struttura tramite la Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale o suo delegato, ma procederà	
	a richiedere il rimborso all'Azienda inviante per le prestazioni infermieristiche e fisioterapiche erogate all'utente, così come spe-	
	cificato nel documento "Modalità organizzative del Distretto di Reggio" già in possesso dei Gestori.	
	Il raccordo con il distretto inviante sarà a carico del Gestore, anche per il tramite dell'infermiera di struttura	
	A) Assistenza farmaceutica	
	i. Farmaci - Premesso che il Prontuario Terapeutico Provinciale di Area Vasta Emilia Nord comprende i prodotti far-	
	maceutici, farmaci fascia A-C-H, necessari a soddisfare le esigenze di cura della popolazione non autosufficiente,	
	l'Azienda USL ritiene di promuovere al massimo l'adesione all'utilizzo del prontuario stesso, come previsto dalla L.	
	405/2001.	
	Potranno in caso di necessità particolari, essere richiesti farmaci non inseriti in prontuario attraverso una richiesta motivata	
	personalizzata (RMP).	
	L'eventuale prescrizione sul territorio con ricetta SSR deve essere riservata ai casi eccezionali, l'AUSL di RE potrà richie-	
	deme motivazione e giustificazione nel corso dell'attività ispettiva periodica.	
	L'AUSL fornisce supporto per la definizione di corrette modalità di conservazione e gestione dei farmaci, l'Ente Gestore si	
	impegna a implementare le procedure, le raccomandazioni e le linee guida predisposte dall'AUSL di Reggio Emilia e a	
	collaborare attivamente nei progetti di miglioramento dell'uso sicuro e appropriato dei farmaci.	
	L'Ente Gestore dovrà mettere a disposizione una linea internet e un computer per favorire i processi di approvvigionamen-	
	to dei farmaci, le attività di farmaco/dispositivo-vigilanza, oltre a consentire una corretta gestione dei beni farmaceutici. Tale	
	modalità dovrà consentire anche una corretta gestione e monitoraggio delle scorte.	

ii.	Dispositivi medici - L'AUSL si impegna a fornire i dispositivi medici necessari per il governo del processo diagnosti - co/terapeutico e ad aggiornare l'elenco di tali dispositivi medici in fornitura, Per le forniture in service (nutrizione parenterale ed enterale, ossigenoterapia), l'Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'Unità farmaceutica distrettuale il ricovero ospedaliero, il trasferimento e il decesso dell'utente, al fine di poter procedere alla sospensione della stessa. L'AUSL si impegna a trasmettere periodicamente agli Enti Gestori, l'elenco dei farmaci, dei disinfettanti e dei dispositivi medici erogabili gratuitamente e /o carico dell'Ente Gestore medesimo. I farmaci e i dispositivi medici saranno forniti esclusivamente tramite l'Unità Farmaceutica Distrettuale di Reggio Emilia.	
iii.	Ausili protesici - In conformità alla direttiva regionale DGR 564/00 aggiornata con DGR 1423/2015 e alla DGR 514/2009 e successive modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore dovrà garantire la presenza di una dotazione di dispositivi assistenziali, per mobilità e il mantenimento delle autonomie funzionali residue, per utenti su posti accreditati, contrattualizzati o privati, quali letti articolati, deambulatori standard, materassi antidecubito, comode. Ai sensi del DM 332/99 e del DPCM del 12 gennaio 2017 (nuovi LEA), l'AUSL si impegna a fornire i presidi prescritti "individualmente" a persone con invalidità certificata. Restano esclusi dalla fornitura da parte dell'AUSL i presidi per l'incontinenza ad assorbenza per utenti su posti contrattualizzati, poiché il relativo costo è già ricompreso nella tariffa giornaliera regionale e devono pertanto essere messi a disposizione dall'Ente Gestore. Saranno invece forniti dalla ASL per gli utenti su posti accreditati non contrattualizzati o privati. Nel caso un utente sia trasferito da posto non contrattualizzato o privato a posto contrattualizzato, il Gestore dovrà sospendere la fornitura. In caso di decesso o trasferimento di un ospite cui è assegnato un ausilio personalizzato, l'Ente Gestore dovrà dare tempestiva informazione all'Ufficio Assistenza Protesica/SAUB distrettuale di residenza dell'ospite. È fatto divieto al Gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti, senza preventiva comunicazione e invio della richiesta all'ufficio SAUB di residenza dell'ospite deceduto o che non ha più in uso il presidio.	
	B) Assistenza medica di base	

	Gli ospiti dei centri socio-riabilitativi residenziali mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di medicina generale.	
	Il Servizio di Continuità Assistenziale presta la propria assistenza nei confronti degli ospiti delle strutture, nell’ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente in materia.	
	Il soggetto gestore si impegna a collaborare con programmi specifici in tema di prevenzione (educazione sanitaria, screening, ecc.) proposti dall’AUSL.	
	C) Trasporti sanitari	
	L’AUSL/Distretto di Reggio Emilia assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di disabili, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati nelle strutture residenziali, mentre restano a carico del Soggetto gestore i trasporti per visite specialiste e gli accessi al Pronto soccorso non seguiti da ricovero.	
	Art.9 -Remunerazione del servizio	
	1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio è predeterminata dalla Regione Emilia-Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.	
	2. La remunerazione del servizio ha come riferimento il singolo utente ed è determinato in base al costo di riferimento per giornata di assistenza stabilito dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.	
	3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell’AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall’art.11.	

4. L'importo dei livelli della tariffa calcolati dall'Ufficio di Piano distrettuale, sulla base del costo di riferimento del servizio e dei criteri fissati dalla RER sono complessivamente così determinati:

CSRR ARCHÈ

Bisogni complessi	€ _____ per giornata in base alla pesatura definita
Livello Completo	€ 177,81 per giornata
Livello Severo	€ 142,21 per giornata
Livello Moderato	€ 111,31 per giornata

5. In base alle disposizioni regionali, il Comitato di Distretto ha stabilito le seguenti percentuali di attribuzione del costo di riferimento:

- a) il 75% della tariffa (più l'aumento delle quote aggiuntive definite dalle DGR 1429/19, DGR 1422/20 e DGR 1625/22) è posto a carico del FRNA.
- b) il 25% della tariffa è posto a carico dei Comuni/utenti.

TARiffe DEFINITIVE				A10	
2023	B	C	D		A15
tariffa completa	177,81	142,21	111,31	195,29	204,03
	di cui				
a carico FRNA	136,06	108,71	84,93	149,36	156,02
a carico utente	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95
a carico Comune di residenza					
utente				28,98	
(FCR per il Comune di Reggio Emilia)	24,80	16,55	9,43		31,06
	177,81	142,21	111,31	195,29	204,03

	Nell'ambito della parte di tariffa a carico dei Comuni è stabilita una quota di compartecipazione a carico degli utenti, determinata	
	in dettaglio nel successivo art. 10 al quale si fa rimando.	
	Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodica-	
	mente rideterminati dall'Ufficio di Piano su indirizzi assunti dal Comitato di Distretto.	
	I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indica-	
	zione della data di decorrenza.	
	6. Si dà atto che:	
	➤ la tariffa è giornaliera e a presenza ed è riconoscibile nell'ambito delle frequenze indicate dal PAI/PEI. L'assenza verrà	
	quantificata nell'80% della parte della tariffa a carico del FRNA e del Comune fino ad un massimo di 15 giorni con-	
	secutivi ai sensi del progetto individualizzato.	
	➤ per gli utenti classificati A la tariffa B verrà aumentata della percentuale corrispondente alla valutazione di bisogno as-	
	sistenziale effettuata dall'apposita Commissione di Valutazione;	
	➤ per gli utenti con esenzione o abbattimento della retta (debitamente autorizzata e comunicata dal Servizio Sociale	
	competente) il Comune/Unione di residenza si farà carico dell'ammontare corrispondente.	

	Art. 10 - Quota di contribuzione utenti (retta)	
	1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete al Comitato di Distretto	
	nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente. La riscossione delle rette a carico degli utenti, di norma,	
	compete al Soggetto gestore accreditato.	
	2. La compartecipazione dell'utente è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La	
	retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore all'importo della percentuale stabilita a carico	
	del Comune all'art. 9.	
	3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo	
	ingresso in struttura, il Servizio Sociale competente esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie	
	dell'utente, finalizzata alla definizione:	
	a) degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi familiari (quota di contribuzio-	
	ne);	
	b) della quota di integrazione a carico del Comune, se prevista;	
	c) della modalità di pagamento della quota di contribuzione.	
	4. Il Soggetto Gestore accreditato, il Servizio sociale competente e l'utente e/o suoi familiari, contestualmente alla definizione	
	del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono un contratto d'ingresso a più mani con l'accettazione delle	
	condizioni definite al comma 3.	
	5. Per l'anno 2024 primo di validità del presente contratto la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:	
	€ 16,95 per ogni giornata di presenza in CSRR	

	6. A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte	
	a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore accreditato, in via telematica me-	
	diante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza. In caso di insorgenza di morosità grave e reiterata, il Gestore	
	attiva il Servizio Sociale competente per la rivalutazione della capacità reddituale dell'utente finalizzata ad una eventuale revisio-	
	ne della compartecipazione comunale e/o all'accertamento e lotta ad eventuali abusi. In accordo con il Servizio sociale compe-	
	tente, il Gestore provvederà al recupero delle insolvenze tramite gli strumenti consentiti dalla legge.	
	7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate	
	prima di aver debitamente informato gli utenti.	
	Art. 11 – Pagamenti e rimborsi	
	1. L'Azienda Usl, in qualità di soggetto gestore del FRNA, e per le competenze di rimborso delle spese sanitarie, liquiderà al	
	Soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico del FRNA e per il rimborso dei costi sanitari, sulla base di regolari fat-	
	ture o documenti equipollenti:	
	➤ intestati a: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA	
	➤ aventi a oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA FRNA PER ... (specificare servizio)	
	➤ cui devono essere allegati: FILE EXCEL DESCRITTI ALL'ART 20	

	2. FCR, in qualità di Agenzia strumentale per la gestione dei Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, deputato alla sottoscrizione dei Contratti di servizio relativi ai servizi disabili accreditati, liquiderà al Soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia, sulla base di regolari fatture,	
	➤ intestate a: Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, via Doberdò 9, 42122 Reggio Emilia, CF: 91018750355, P.IVA: 00761840354	
	➤ aventi ad oggetto il nome e la tipologia di servizio, oltre alla mensilità relativa,	
	➤ cui devono essere allegati: FILE EXCEL DESCRITTI ALL'ART 20	
	3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, l'Azienda USL rimborserà al Soggetto gestore le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie erogate agli ospiti, di cui all'art.8, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:	
	➤ intestati a: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA	
	➤ aventi a oggetto: RIMBORSO SPESE SANITARIE PER ... (precisare e suddividere infermieri e fkt)	
	➤ cui devono essere allegati: copie cartellini /timbrature del personale sanitario	
	Come specificato all'art 4 verrà inoltre prodotta una fattura separata all'Azienda Usl per gli utenti "EX OP", che sarà sostenuta interamente dal FSR.	
	Per garantire pagamenti mensili coerenti con le altre tipologie di pagamento e con gli adempimenti contabili e fiscali, ad inizio anno è determinato un costo medio per il personale infermieristico/fisioterapico che opera nei servizi disabili adulti del territorio	

[illegible]

Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione

Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli ospiti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'ingresso, di cui al comma 4 dell'art.10.

Art. 13 - Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. E' fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, diversi da quanto stabilito all'art.10.

2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- la quota a carico degli ospiti e/o del Comune e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- in caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la quota a carico degli ospiti e/o del Comune è riconosciuta fino al giorno precedente il trasferimento al servizio da cui l'ospite è stato dimesso e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la quota FRNA è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente;
- in caso di assenze programmate e/o causate da malattia dell'ospite, documentate da certificazione medica, è previsto il riconoscimento dell'80% del costo di riferimento, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi;

	➤ per casistiche specifiche si rimanda al documento Linee guida predisposto dal Servizio.	
	3. Il Soggetto gestore rilascia, se dovuto, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle	
	spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate computate e dell'effettivo pagamento, che gli stessi	
	potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.	
	A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica, se dovute, sono rappresentate dalla quota a carico de-	
	gli ospiti, al netto di eventuali contribuzioni e/o partecipazioni del Comune.	
	La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensio-	
	ne dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.	
	4. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.	
	Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora	
	<u>Per tariffe FRNA e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore.</u>	
	1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di sog-	
	getto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollen-	
	te).	
	2. La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui so-	
	pra fa fede a ogni effetto.	
	3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente	
	normativa.	

	4. Tutti gli interessi da ritardo pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224,	
	secondo comma, del Codice civile.	
	5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrat-	
	tuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprende-	
	ranno a decorrere con la definizione della pendenza.	
	6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto	
	gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.	
	<u>Per quota in carico ai Comuni per conto di FCR.</u>	
	7. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda FCR nella sua qualità di Soggetto delegato dal Comune di Reggio	
	Emilia, istituzionalmente competente a provvedere all'accreditamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale, sono ef-	
	fettuati entro sessanta giorni dalla data della fattura corredata dei rendiconti necessari alla sua verifica, come dettagliati in art. 20,	
	comma 2.	
	8. In caso di ritardo pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente	
	normativa.	
	9. Tutti gli interessi da ritardo pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224,	
	secondo comma, del Codice civile.	
	10. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrat-	
	tuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprende-	
	ranno a decorrere con la definizione della pendenza.	

	11. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Sog-	
	getto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.	
	Art. 15-Continuità del servizio	
	1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cau-	
	se di forza maggiore.	
	2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del	
	Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e infor-	
	mare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause	
	dell'interruzione o sospensione.	
	3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico inte-	
	resse, I Committenti si impegnano a dare congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.	
	Art. 16-Risorse umane	
	1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione	
	dell'accreditamento definitivo.	

	Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qua-	
	lifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente ade-	
	guato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garan-	
	tire che il Servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.	
	2. In specifico, il Coordinatore dei Servizi oggetto del presente Contratto opera con l'equipe di lavoro per favorire la qualità della	
	vita ed il benessere complessivo degli utenti, progettando nell'ottica della autodeterminazione e della maggior autonomia possi-	
	bile. Concorre alla definizione della programmazione ed è responsabile della gestione delle risorse umane, tecniche ed econo-	
	miche e della valutazione e controllo complessivo del servizio, risponde del risultato finale all'utenza configurandosi quindi	
	come posizione di indirizzo e coordinamento generale delle attività, in particolare per quanto riguarda l'integrazione tra processi	
	socio-assistenziali e sanitari. Concorre alla necessaria continuità del percorso assistenziale della persona definendo le modalità di	
	integrazione e le interfacce interne al servizio/struttura con i servizi socio-sanitari e sociali del sistema complessivo e del territorio.	
	In particolare, al Coordinatore compete:	
	• il contributo alla costruzione e alla realizzazione dell'oggetto di lavoro e quindi del progetto di ogni utente e complessi-	
	vamente del servizio che coordina;	
	• l'accompagnamento e la conduzione del gruppo di lavoro;	
	• il raccordo con gli altri soggetti del sistema dei servizi, gli attori sociali e del territorio che fanno parte del progetto, oltre	
	che le famiglie e gli utenti, per costruire e decifrare le problematiche e raccogliere nuove domande, rispetto alle quali	
	individuare insieme a tutti gli attori coinvolti e ai diretti interessati risposte adeguate e anche innovative e sostenere sia	
	gli utenti sia le famiglie nella realizzazione di tali risposte per far evolvere il progetto nel suo complesso;	
	• la connessione tra servizi e risorse territoriali;	
	• il raccordo con i servizi sociosanitari, i poli territoriali, l'UVH;	

	la presentazione della documentazione richiesta per dare evidenza delle evoluzioni, nella riflessione sui temi oggetto	
	del Servizio e delle persone ivi coinvolte, e nel lavoro svolto;	
	la programmazione delle attività/azioni progettuali e la condivisione delle stesse con la Committenza.	
	3. Alle altre figure educative, oltre alle competenze specifiche richieste dalle varie funzioni individuate come oggetto del contratto, è in ogni caso richiesta anche la capacità di:	
	analizzare le problematiche e i bisogni dell'utenza e costruire risposte e proposte loro mirate;	
	individuare e riconoscere legami e reti presenti nel territorio, per poter creare opportunità e risorse a favore dell'utente;	
	partecipare al lavoro di PROGETTAZIONE e valutazione sulle singole situazioni e sull'offerta dei due Servizi complessivamente intesi, attraverso l'individuazione di obiettivi, strategie e modalità d'intervento, con la conseguente definizione di tempistiche di azione e di indicatori di verifica, per costruire il progetto dell'utente, in accordo e collaborazione con il proprio coordinatore;	
	produrre documentazione;	
	elaborare/trattare/analizzare i dati di utenti, famiglie e Servizio, estendendo la capacità di analisi anche alle problematiche collegate in un'ottica di cooperazione tra i Servizi e di flessibilità intrinseca nell'orientare autonomamente i processi di lavoro;	
	partecipare agli UVH;	
	promuovere e sostenere processi di comunicazione e integrazione interni e con le realtà esterne.	
	4. Il livello minimo di operatori sociosanitari e educatori, è determinato per l'anno 2024, primo di validità del presente contratto, nella tabella di calcolo allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Il livello minimo di personale sanitario è specificato all'art.8, dove sono indicate le prestazioni sanitarie.	

5. Le verifiche dei valori di personale, effettuate contestualmente a quelle per la determinazione del fabbisogno del personale sanitario sono anticipate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, negli anni successivi al primo anno di vigenza contrattuale, ad inizio del mese di gennaio e conseguentemente formalizzate nelle integrazioni contrattuali annue.		
6. Al personale è assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.		
7. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.		
Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto		
1. Il Gestore deve approntare diversi livelli di verifica e monitoraggio, volti a valutare:		
➤ il processo di lavoro, rispetto alla flessibilità e agilità con cui viene costantemente riadeguato alle necessità dei servizi e al posizionamento dei medesimi nel sistema, oltre che nel territorio, nonché alle evoluzioni degli obiettivi di sistema;		
➤ il progetto sui servizi, nei termini di efficacia interna, perciò capacità di rispondere al programma previsto, così come di efficacia esterna, ovvero di capacità di rispondere con modalità nuove ed originali ai problemi che hanno portato alla realizzazione del servizio stesso, mantenendo un'attenzione costante alle evoluzioni del "sistema cliente" affinché i servizi siano in linea con tali cambiamenti;		
➤ i progetti personalizzati, in termini di evoluzione degli utenti e dei loro contesti, adeguatezza degli interventi rispetto alla finalizzazione degli obiettivi condivisi e alla soddisfazione/percezione delle persone coinvolte;		

	➤ le relazioni con il territorio, con riferimento a) alla quantità degli attori e alla qualità dei legami e collaborazioni implementate per ciascun progetto personalizzato, così come per i due servizi complessivamente intesi; con riferimento b)	
	all’attivazione di risorse informali e alla costruzione di risposte innovative nell’ambito della progettazione di servizio;	
	➤ lo staff dedicato, nei termini di adeguatezza e finalizzazione delle risorse messe in campo, ma anche di motivazione e razionalizzazione delle stesse.	
	2. Nel processo di lavoro devono perciò essere previste delle verifiche intermedie, con tempistiche e interlocutori differenziati:	
	➤ una volta all’anno - fatte salve situazioni contingenti valutabili all’uopo - verrà realizzata la valutazione congiunta su ciascun Servizio complessivamente inteso, eventuali necessità di modificazione dell’offerta e innovazioni. Sono coinvolti in questo processo di valutazione, i referenti dell’AUSL, di FCR, del servizio sociale territoriale competente per funzione, e del Gestore. La valutazione sarà suffragata da una relazione scritta (relazione finale) i cui contenuti, oltre a rispondere alle richieste dei format Regionali, dovranno richiamare orientamenti, specificità e obiettivi condivisi con la	
	Commitenza e con gli altri interlocutori del sistema nei luoghi a tal fine deputati (ex. GRI);	
	➤ una volta all’anno – o con maggior frequenza per evoluzioni significative di progetto – verrà realizzato l’incontro di UVH tra Gestore (nelle persone del coordinatore e degli operatori direttamente coinvolti) e referenti dei Servizi socio-sanitari, rispetto alla realizzazione dei progetti individualizzati.	
	3. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:	
	➤ esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell’art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;	
	➤ richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;	

	➤ visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da	
	parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai	
	Committenti e riportati nell'art.5.	
	4. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del	
	presente contratto ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.	
	Art. 18 – Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento	
	1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di	
	diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e	
	successivo.	
	2. Qualora venissero riscontrati, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente contratto, inadempimenti	
	contrattuali, i Committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC. La comunicazione	
	dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presen-	
	tazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.	
	3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà	
	prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.	
	4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano	
	un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al Soggetto gestore potranno essere applicate penali	

[illegible]

Art. 19 - Revisione del contratto

Revisioni ordinarie.

1. Per revisioni ordinarie al presente contratto, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste ai seguenti articoli del presente contratto:

- a) art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- b) art. 7, comma 2, (classificazione degli ospiti);
- c) art. 8, (fabbisogno prestazioni sanitarie)
- d) art. 9, commi 4 e 5, (determinazione e riparto della tariffa annuale);
- e) art. 10, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);
- f) art. 16, comma 2, (dotazione personale sociosanitario);

Recesso e revisioni straordinarie.

3. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

	a) revisione della programmazione di ambito distrettuale;	
	b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;	
	c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;	
	d) modifica del sistema di accesso ai servizi;	
	e) variazioni significative dell'andamento della domanda.	
	4. Quando sono verificati i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se sub committente), in accordo con l'Azienda USL, formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente.	
	La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.	
	Art.20-Flussi informativi	
	1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.	
	Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 23).	

	2. Il Soggetto gestore assicura all'AUSL, Committente per le prestazioni sanitarie e gestore del FRNA e a FCR, Committente	
	per conto dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia: i seguenti flussi informativi:	
	• CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE: Fogli Excel con elenco nominativo mensile degli utenti inseriti al centro residenti nel Distretto di Re ed in carico al Settore Handicap Adulto, comprensivo degli utenti EX OP, con giorni di presenza, di assenza per ricovero ospedaliero o assenza programmata, tariffa individuale dovuta, (file di monitoraggio inviato dal Gruppo di Monitoraggio del Servizio Integrato Disabili Adulti di Reggio Emilia); • all'AUSL, mensilmente il Gestore invierà le timbrature del personale sanitario a supporto delle relative fatture. Venrà inviato anche ad inizio anno lo schema della tumazione degli infermieri e dei fisioterapisti, documentazione relativa ai titoli di studio e iscrizione all'ordine (se dovuta) del personale impiegato. Certificazione annuale delle attività e delle ore formative svolte dal personale infermieristico della Struttura;	
	Il Soggetto gestore all'Ufficio di Piano attestazione (da effettuarsi entro il 30/4 dell'anno successivo) dell'ammontare complessi -	
	vo della compartecipazione incassata dagli utenti del distretto per l'anno precedente sui posti convenzionati, nonché la relazione	
	annuale per ogni servizio, che l'Ufficio stesso si farà carico di trasmettere a tutti i firmatari del presente contratto.	
	3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comu -	
	nicaione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.	
	Art.21 – Risorse patrimoniali	
	1. Per l'esecuzione del presente Contratto di servizio il Soggetto gestore si avvarrà delle seguenti risorse patrimoniali:	

	Immobile in proprietà sito in via Forlanini 1 – località Roncadella a Reggio Emilia (CSRR LA MANTA/ARCHÈ)	
	2. Il Contratto di regolamentazione disciplina la gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi e ne definisce limiti e modalità d’uti-	
	lizzo;	
	3. La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l’Ente proprietario e i prestatori di lavoro – a causa dell’attività	
	espletata dal Soggetto gestore spetta al Soggetto gestore medesimo.	
	Art. 22 - Protezione dei dati personali	
	1. Il Soggetto gestore si impegna al rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in parti-	
	colare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e particolari indispensabili per le proprie attività istituzionali.	
	2. I Committenti e il Soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più oppor-	
	tune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezio-	
	ne dei dati personali.	
	Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione	
	1. Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986,	
	n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.	

	2. Il presente Contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al DPR 131/86 e successive modifi-	
	che ed integrazioni.	
	3. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è esente	
	dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del d. lgs. 3 luglio 2017, n.117.	
	Art. 24 - Elezione del foro	
	In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.	
	Art. 25 - Norme finali	
	Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice civile e le altre normative	
	vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto	
	RE.....	

	I COMMITTENTI	
	Comune di Reggio Emilia (Ente istituzionalmente competente per il rilascio accreditamento)-	
	Dott.ssa Lorenza Benedetti	
	per l'Azienda Speciale FCR – Rag. Carlo Bergamini	
	per l'Unione Terra di Mezzo – Dott.ssa Federica Saccani	
	per l'Unione Colline Matildiche – Dott.ssa Federica Cirlini	
	per l'AUSL Distretto di Reggio Emilia – Dott.ssa Elisabetta Negri	
	Visto per congruità	
	Responsabile Ufficio di Piano Zona sociale di Reggio Emilia	
	Dott.ssa Luisa Sironi	
	Per il Produttore/Gestore	
	Per la cooperativa sociale Lo Stradello	

